



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5063 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Andrea Agostini e i soggetti indicati in ricorso, rappresentati e difesi dagli avv.
Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso Lucio Stile in Roma, via
Attilio Regolo, 12/D;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Maria Paola Medda, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Ivella, Francesco
Saverio Ivella, Maria Astuto, con domicilio eletto presso Enrico Ivella in Roma, via
Ugo Bartolomei,23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dm 42/09 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del
personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, nella parte di interesse;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Maria Paola Medda;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2010 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viste le proprie ordinanze istruttorie n. 3318/2009 e n. 4592/209 non ottemperate dall'amministrazione scolastica intimata;

Considerato che, alla sommaria propria della fase cautelare, il ricorso è assistito da sufficiente *fumus* in ordine al dedotto profilo dell'irragionevolezza dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo solo a favore dei corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2010

IL SEGRETARIO